



Provincia di Padova
AREA GESTIONE DELLE RISORSE
SETTORE RISORSE UMANE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Proposta n. 3167 del 2026

Determina n. 1303 del 08/10/2026

Oggetto: COSTITUZIONE DEL FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE DESTINATE AL PERSONALE PROVINCIALE DEL COMPARTO PER L'ANNO 2026.

LA DIRIGENTE

Premesso che, con Determinazione dirigenziale n. 419 del 02 aprile 2026, in attuazione degli indirizzi forniti con Decreto presidenziale n. 35 del 02 marzo 2026, si è provveduto alla costituzione, in via previsionale e provvisoria, del Fondo risorse decentrate dell'anno 2026 per il personale non dirigente, ai sensi dell'art. 79 del CCNL 16/11/2022, come integrato dagli artt. 58 e 60 del CCNL 23/02/2026;

Visto il comma 3-*quinquies* dell'art. 40 del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii., ai sensi del quale gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, e lo stanziamento di dette risorse è correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della *performance*;

Visto altresì l'art. 23, comma 2, D.Lgs. n. 75/2017, ai sensi del quale l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo determinato per

l'anno 2016 ovvero, per gli enti che non hanno potuto rispettare il patto di stabilità interno (come la Provincia di Padova), quello determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016;

Dato atto che l'art. 17 del D.L. n. 162 del 30/12/2019, conv. in L. n. 28/02/2020, n. 8, ha esteso alle Province la disciplina in materia di capacità assunzionali già prevista per Regioni e Comuni dall'art. 33 del D.L. 30.04.2019, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 28.06.2019, n. 58, introducendo il comma 1-bis al citato art. 33 e stabilendo che il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sia adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio *pro capite*, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018;

Visto il D.M. 11.01.2022 che ha previsto che le disposizioni di cui al decreto stesso e quelle conseguenti in materia di trattamento economico accessorio contenute nell'art. 33, comma 1-bis, del D.L. n. 34/2019 si applicano alle Province e Città metropolitane con decorrenza 01.01.2022 e ha altresì dato atto che *“Il limite al trattamento accessorio di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 27 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione ai sensi dell'art. 33 comma 2, del decreto legge n. 34/2019, per garantire il valore medio pro-capite riferito all'anno 2018, ed in particolare è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018”*;

Viste le istruzioni di calcolo fornite dal MEF alla Conferenza delle Regioni e Province Autonome con il Parere n. 179877 del 01 settembre 2020, al fine di garantire il rispetto del limite massimo del fondo salario accessorio fissato dall'art. 23, comma 2, D.Lgs. 75/2017 e della regola dell'invarianza del suo valore medio *pro capite*, riferito all'anno 2018, prevista dall'art. 33, comma 1 bis, D.L. 34/2019 convertito in Legge 28.06.2019 n. 58 e ss.mm.ii.;

Ritenuto che, in conformità alle predette istruzioni operative, alla luce delle assunzioni e cessazioni di personale intervenute e prevedibili entro la fine del corrente anno, è possibile fin d'ora registrare un incremento della dotazione organica del comparto per l'anno 2026 di

n. 25,53 unità di personale rispetto al numero rilevato al 31 dicembre 2018 e pertanto, ai fini dell'adeguamento del limite in parola, prevedere per l'anno 2026 la risorsa aggiuntiva di € 138.729,42 (quota media *pro capite* pari ad € 5.433,84 moltiplicata per 25,53 unità), di cui € 109.790,47 assegnati al fondo risorse decentrate del comparto 2026 ed € 28.938,96 assegnati allo stanziamento per il trattamento accessorio dei titolari di incarichi di Elevata Qualificazione, secondo il rapporto tra fondo e stanziamento nell'anno 2018; salve eventuali modifiche in aumento o in diminuzione dell'importo all'esito delle verifiche che saranno nuovamente effettuate al 31.12.2026;

Visto il parere del 30.06.2026, Id. n. 37607, con cui l'ARAN ha comunicato che in conseguenza dell'incremento degli stipendi tabellari disposto con effetto retroattivo dall'art. 56 comma 1 CCNL 2022-2024, aumenta *“seppure di un importo molto contenuto”* anche il differenziale stipendiale iniziale riconosciuto con decorrenza 1° aprile 2023 ai sensi dell'art. 78, comma 3, lett. b) del CCNL 2019-2021 e, pertanto, deve essere ricalcolata la risorsa di cui all'art. 79 comma 1 lett. d) del CCNL 2019-2022, in modo da rendere *“neutra”* la maggior spesa *“ai fini dell'assorbimento di risorse dal Fondo risorse decentrate”*;

Ritenuto opportuno rinviare a successivi chiarimenti di ARAN la corretta quantificazione della predetta risorsa, attesi i dubbi interpretativi sorti in merito alla sua corretta applicazione;

Rilevato che è possibile, entro la fine dell'anno corrente, l'acquisizione al fondo del trattamento accessorio del comparto e/o allo stanziamento per la retribuzione di posizione e di risultato degli Incarichi di Elevata Qualificazione, di risorse variabili aggiuntive ai sensi dell'art. 61, comma 9, D.L. n. 112/2008, convertito con modificazioni dalla Legge n. 133/2008;

Visto l'art. 61 comma 9 D.L. n. 112/2008, convertito con modificazioni dalla Legge n. 133/2008, ai sensi del quale *“il 50 per cento del compenso spettante al dipendente pubblico per l'attività di componente o di segretario del collegio arbitrale è versato direttamente ad apposito capitolo del bilancio dello Stato; il predetto importo è riassegnato al fondo di amministrazione per il finanziamento del trattamento economico accessorio dei dirigenti ovvero ai fondi perequativi istituiti dagli organi di autogoverno del personale di magistratura e dell'Avvocatura dello Stato, ove esistenti; la medesima disposizione si applica al compenso spettante al dipendente pubblico per i collaudi svolti in relazione a*

contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;

Rilevato che, come confermato dalla Ragioneria generale dello Stato con parere n. 2/2010 e dalla Corte dei Conti (Corte dei Conti, sez. contr. Veneto, deliberazione n. 80/2010; Corte dei Conti, sezioni riunite, deliberazione n. 58/2010; Corte dei Conti, sezione autonomie, deliberazione n. 12/2015), la predetta disposizione normativa si applica anche agli enti territoriali e che, in tale ipotesi, il 50% del compenso va versato all'amministrazione di appartenenza del dipendente incaricato, per essere riassegnato al fondo del trattamento accessorio competente (a seconda che il dipendente abbia o meno qualifica dirigenziale e sia titolare o meno di incarico di elevata qualificazione), secondo le modalità stabilite dalla contrattazione decentrata integrativa;

Considerato che, come confermato dalla Corte dei Conti, Sez. reg. contr. per il Veneto con deliberazione n. 1/2018 e dalla Corte dei conti SS. RR. QM 51/CONTR/11 del 4 ottobre 2011, la sopra citata risorsa prevista dall'art. 61, comma 9, D.L. n. 112/2008 non è soggetta al limite di cui all'art. 23, comma 2, D.Lgs. 75/2017, sulla base dell'applicazione analogica del principio dell'esclusione dal computo della spesa per la verifica del predetto limite delle risorse di alimentazione dei fondi destinate a remunerare prestazioni professionali tipiche di soggetti individuati o individuabili e che peraltro potrebbero essere acquisite attraverso il ricorso a soggetti esterni all'amministrazione pubblica, con possibili costi aggiuntivi per il bilancio dei singoli enti;

Richiamata, per tutto quanto in questa sede non ridefinito, la determina n. 419 del 02.04.2026 di costituzione del Fondo in via previsionale e provvisoria, la quale viene per il resto confermata;

Preso atto che la Provincia di Padova ha rispettato gli obiettivi di finanza pubblica ed il vincolo in materia di contenimento della spesa del personale per l'anno 2025;

Ritenuto, per tutto quanto sopra, di costituire il Fondo risorse decentrate per il personale del comparto per l'anno 2026 per complessivi € 1.800.729,09, così come risulta dall'allegato prospetto, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione, da destinare nel corrente anno secondo la disciplina dell'art. 59 del CCNL 2022-24 sottoscritto in data 23/02/2026;

Visti i vigenti CCNL per il personale del comparto Funzioni Locali;

Visti:

- il Decreto presidenziale n. 103 di reg. del 02/09/2024 di conferimento dell'incarico di Dirigente del Settore Risorse Umane;
- le Deliberazioni del Consiglio provinciale n. 25 di reg. del 03/11/2025, con la quale è stato approvato il Documento Unico di programmazione 2026-2028 e n. 34 di reg. del 18/12/2025, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2026-2028, quest'ultimo successivamente variato, da ultimo con Delibera consiliare n. 23 del 22.07.2026;
- il Decreto del Presidente della Provincia n. 171 di reg. del 22/12/2025, con il quale è stato approvato il Piano esecutivo di gestione 2026-2028, successivamente aggiornato, da ultimo con Decreto presidenziale n. 122 del 30/07/2026;
- l'art. 107 del vigente D.Lgs. n. 267/2000 «Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali»;

Dato atto altresì che, per l'impegno di spesa di cui al presente atto, sussiste la necessaria copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D.Lgs. 267/2000;

D E T E R M I N A

- 1 di costituire, per le motivazioni di cui in premessa, il Fondo per le risorse decentrate anno 2026 per il personale non dirigente, ai sensi dell'art. 79 del CCNL 2019-2021, firmato il 16/11/2022, come integrato dall'art. 58 e 60 CCNL 2022-2024, firmato il 23/02/2026, da destinare agli utilizzi di cui all'art. 59 del CCNL 23/02/2026, nell'importo di € 1.800.729,09, salve eventuali modifiche in aumento e/o in diminuzione disposte in applicazione dell'art. 33 c. 1-bis D.L. 34/2019 oppure ai sensi dell'art. 61 c. 9 D.L. 112/2008 e/o a seguito dei chiarimenti di ARAN in merito al ricalcolo del differenziale stipendiale iniziale in conseguenza degli incrementi stipendiali disposti dal CCNL 2022-2024;
- 2 di destinare alle risorse dello stanziamento per la retribuzione di posizione e risultato dei titolari di incarichi di Elevata Qualificazione, di cui all'art. 16, comma 6, CCNL 23/02/2026, relativo all'anno 2026 e, in particolare, in via vincolata alle

retribuzioni di risultato dei titolari di incarichi di Elevata Qualificazione, oltre agli incrementi disposti con determinazione dirigenziale n. 419 del 02.04.2026, l'ulteriore incremento pari ad € 28.938,96, previsto dall'art. 33 comma 1 bis del D.L. 30.04.2019, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 28.06.2019, n. 58, salve eventuali modifiche in aumento e/o in diminuzione disposte in applicazione dell'art. 33 c. 1-bis D.L. 34/2019 oppure ai sensi dell'art. 61 c. 9 D.L. 112/2008;

- 3 di dare atto che il fondo così costituito rispetta il vincolo di cui all'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017 e rispetta inoltre le prescrizioni contenute nell'art. 40, comma 3-quinques, 2° periodo, del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii. e nell'art. 79, comma 4, del CCNL 16/11/2022;
- 4 di attestare che la relativa spesa trova copertura nei corrispondenti capitoli del salario accessorio del personale del Bilancio 2026.

Sottoscritto dalla Dirigente
(PASSUDETTI ILARIA)
con firma digitale